

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 10 – "ATTIVITA' TECNICA E RISORSE MINERARIE"
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'art. 14 lett h);
- VISTA la Legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54 - Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione;
- VISTO l'art. 32 della L.r. 15 maggio 2013, n. 9, con il quale è stato soppresso il Consiglio regionale delle Miniere;
- VISTO il D.P. Reg.n. 707 del 16/02/2018, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia all'Ing. Salvatore D'Urso, giusta delibera della Giunta Regionale n.58 del 13/02/2018;
- VISTO il D.R.S. n. 487 del 27/06/2002 con cui è stata accordata per anni 30, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 54/1956, alla Società Costa degli Ulivi S.p.A. (C.F. 00104560626), con sede legale in via dei Cartari, 18 - Palermo, per lo sfruttamento e l'immediato uso ai fini di balneoterapia, la concessione mineraria di acque termali denominata "Faraglione", estesa HA 34,95.00 in territorio dell'Isola di Vulcano - Comune di Lipari (ME) per una portata di 1,6 l/s da prelevarsi dal pozzo "Faraglione I";
- VISTO il verbale di sopralluogo redatto in data 04/11/2018 da funzionari del Distretto Minerario di Catania e sottoscritto da rappresentanti della Società Costa degli Ulivi S.p.A., da cui si evince che gli impianti esistenti sui luoghi risultano, ancorché incompleti, fatiscenti ed in stato di abbandono;
- VISTA la nota prot. n. 41652 del 09/11/2018, con la quale il Dipartimento dell'Energia ha comunicato alla Società Costa degli Ulivi S.p.A., ai sensi della L.R. n. 10 del 30 aprile 1991 e ss.mm.ii., l'avvio della procedura di decadenza, ex art.48 della L.R. n.54/56, anche sulla scorta delle note prot. n. 136 del 12/01/2006 e n. 1228 del 20/02/2006 dell'Area Tecnica dell'allora Dipartimento Corpo Regionale delle Miniere, e comunicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa per manifestare proprie osservazioni;
- VISTA la lettera del 19/11/2018, immessa al protocollo dipartimentale in data 20/11/2018 con il n. 43146, con la quale la Società Costa degli Ulivi S.p.A. ha chiesto l'indicazione delle lettere dell'art. 48 della L.R. 54/56 che giustifichino le ragioni dell'avvio della procedura di decadenza di cui alla nota prot. n. 41652 del 09/11/2018;
- VISTA la nota prot. n. 44966 del 03/12/2018, con la quale il Dipartimento dell'Energia ha indicato le lettere a), b) e d) dell'art. 48 della L.R. 54/56, ai sensi delle quali è stato avviato la procedura di decadenza della concessione in argomento e ha comunicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa per manifestare proprie osservazioni;
- VISTA la lettera del 17/12/2018, immessa al protocollo dipartimentale in data 18/12/2018 con il n. 47303, con la quale la Società Costa degli Ulivi S.p.A. ha rappresentato di non aver mai ottenuto il provvedimento di autorizzazione all'uso dell'esercizio sanitario dell'attività



termale di bagno-fango terapia con la conseguenza che non ha mai potuto utilizzare la concessione mineraria per l'utilizzo dell'acqua termale e che pertanto ha chiesto l'archiviazione del procedimento di decadenza poiché non sussistono i presupposti di cui all'art. 48 lett. a), b) e d);

PRESO ATTO che la Società Costa degli Ulivi S.p.A. non ha mai ottenuto il provvedimento di autorizzazione all'uso dell'esercizio sanitario dell'attività termale di bagno-fango terapia e che, in atti del 2017 ed in ultimo con lettera n. 25/18 del 25/01/2018, la medesima Società concessionaria ha rappresentato che in data 25/09/2012 è cessata l'attività del locale Eolian Hotel all'interno del quale perimetro ricade il pozzo e che l'impianto è rimasto fermo non potendosi sfruttare le acque termali;

CONSIDERATO che, in atti, non risulta che la Società concessionaria abbia fattivamente condotto azioni che evidenzino l'interesse ad attivare l'esercizio della concessione in argomento;

CONSIDERATO il lungo tempo trascorso dal rilascio della concessione senza che l'attività termale sia stata attivata e che non risulta alcun atto che prefiguri il superamento dell'attuale situazione di stallo;

RITENUTO, per i motivi esposti nelle note prot. n. 41652 del 09/11/2018 e n. 44966 del 03/12/2018 e nelle considerazioni che precedono, essere sussistenti le condizioni e le motivazioni atte a poter pronunziare la decadenza della concessione di acque termali denominata "Faraglione", estesa HA 34,95.00, in territorio del Comune di Lipari - Isola di Vulcano (ME) per una portata di 1,6 l/s da prelevarsi dal pozzo "Faraglione 1"

DECRETA

- ART. 1) Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, in considerazione del disposto normativo di cui all'art. 48 lettera a), b) e d) della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, la Società Costa degli Ulivi S.p.A. (C.F. 00104560626) con sede legale in via dei Cartari, 18 - Palermo, è dichiarata decaduta dal diritto di coltivazione del giacimento della concessione mineraria di acque termali denominata "Faraglione" in territorio dell'Isola di Vulcano - Comune di Lipari (ME), per una portata massima di 1,6 l/sec da prelevarsi dal pozzo "Faraglione 1", accordata con D.R.S. n. 487 del 27/06/2002;
- ART. 2) La Società Costa degli Ulivi S.p.A., fino a quando non ne abbia fatto consegna, è tenuta a custodire le pertinenze della concessione e ad eseguire le prescrizioni impartite dal Distretto Minerario per la sicurezza e la conservazione della stessa.
- ART. 3) Il Distretto Minerario di Catania provvederà alle operazioni di consegna e di presa in carico della concessione in argomento e delle relative pertinenze.
- ART. 4) Il presente decreto non esime la Società dall'assolvimento degli obblighi finanziari pregressi insoluti e consolidati.
- ART. 5) La Società Costa degli Ulivi S.p.A è tenuta a registrare e trascrivere a propria cura e spese il presente decreto presso i competenti Uffici finanziari.
- ART. 6) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12.08.2014, n. 21, come sostituito dall'art.98, comma 6, della L.R. 07.05.2015, n. 9, sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia; sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato per estratto nella "Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana" e notificato a Costa degli Ulivi S.p.A.



ART. 7)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S.

Il Dirigente del Servizio 10
Maurizio Collalti



Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore D'Urso